

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6240 del 28/11/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. DITTA PEVERI COSTRUZIONI GENERALI S.r.L. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA IN LOCALITA' IL MOLINO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), USO: RIMOZIONE DEPOSITO MATERIALI INERTI ACCATASTATI - PRATICA: 8904/2021 - PROCEDIMENTO: PC21T0012.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6471 del 28/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. DITTA PEVERI COSTRUZIONI GENERALI S.r.L. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA IN LOCALITA' IL MOLINO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), USO: RIMOZIONE DEPOSITO MATERIALI INERTI ACCATASTATI - PRATICA: 8904/2021 - PROCEDIMENTO: PC21T0012.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città

metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di Arpae delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza assunta al protocollo Arpae con il n. 39022 in data 12/03/2021 e successive integrazioni assunte al protocollo n. 188463 del 16/11/2022 e al protocollo n. 145584 del 28/08/2023, con le quali la ditta PEVERI COSTRUZIONI GENERALI S.r.L. P.IVA/ C.F. 01699740336, ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l’occupazione di area demaniale in sponda sinistra del torrente Tidone ad uso rimozione deposito materiali inerti accatastati e derivante da lavori di svaso svolti su specifico incarico dell’Agenzia Regionale Per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Piacenza, come *“Lavori urgenti di ripristino dell’erosione spondale (aggravamento) in loc. Malpaga - Fabiano - Bilegno - Casa Bella - escavazione a compensazione m³ 9.000 - Codice Lavoro: 2K1A003”* e affidati alla ditta GRENTI S.p.A. con sede a Solignano (PR) Cap. 43040 via Marconi, 6 con contratto in data 11/01/2018 n. 11 di Rep.. I lavori vennero consegnati il giorno 12/02/2018 e ultimati 07/03/2019. In data 04/05/2019 è stato emesso da parte dell’Agenzia sopracitata il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori affidati, compensati con la cessione di 8.928,00 m³ di materiale litoide dall’alveo del Torrente Tidone ceduto all’IMPRESA GRENTI S.p.A.. In data 06/09/2019 la ditta GRENTI S.p.A. ha venduto

alla ditta PEVERI COSTRUZIONI GENERALI S.r.L. il materiale inerte depositato (come da fattura n. 10/43 del 06/09/2019). L'area richiesta in concessione per uso rimozione deposito materiali inerti accatastati (pari a 8.928,00 m³), è ubicata in località "Il Molino", con una superficie di circa 2.634,00 m² ed è identificata catastalmente fronte mappali 158 e 185 del foglio 30 del N.T.C. del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC).

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 28/04/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 123, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal seguente Ente:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza territoriale e Protezione civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo Arpae con il n. 58294 in data 03/04/2023);

DATO ATTO che, con note protocollo n. 60821 del 20/04/2021 e n. 178401 del 19/11/2021, questo Servizio ha richiesto al Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale senza ricevere nota di risposta;

RITENUTO di adottare ugualmente il presente atto concessorio, interpretando il silenzio del medesimo Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) come assenza di segnalazione di elementi ostativi;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone, dell'anno 2023;
- in data 23/09/2023 ha versato la somma pari a € 645,33 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del Procedimento dal 01/08/2023 è Chiara Melegari, titolare dell'Incarico di Funzione Arpae "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi

dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.Arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta PEVERI COSTRUZIONI GENERALI S.r.L. P.IVA. / C.F. 01699740336, la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa 2.634,00 m² pertinenza idraulica in sponda sinistra del Torrente Tidone, ubicata in località "Il Molino" in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al fronte del foglio 30 mappali 158 e 185, per uso rimozione deposito materiali inerti accatastati (pari a 8.928,00 m³) e derivante da lavori di svaso svolti su specifico progetto appaltato nel 2018 dall'Agenzia Regionale Per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Piacenza, come "*Lavori urgenti di ripristino dell'erosione spondale (aggravamento) in loc. Malpaga - Fabiano - Bilegno - Casa Bella - escavazione a compensazione 9.000 m³ - Codice Lavoro: 2K1A003*". Come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - Codice Procedimento PC21T0012;
- di stabilire** che la concessione è valida per **anni 2 (due)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 31/10/2023;
- di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto

Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

quanto dovuto per il canone dell'anno 2023 è stato pagato;

l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 645,33 € è stato versato;

la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;

la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta PEVERI COSTRUZIONI GENERALI S.r.L. P.I.V.A. / C.F. 01699740336, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0012.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra del torrente Tidone ad uso rimozione deposito materiali inerti accatastati e derivante da lavori di svasso svolti su specifico incarico dell'Agenzia Regionale Per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Piacenza, come "*Lavori urgenti di ripristino dell'erosione spondale (aggravamento) in loc. Malpaga - Fabiano - Bilegno - Casa Bella - escavazione a compensazione m³ 9.000 - Codice Lavoro: 2K1A003*" e affidati alla ditta GRENTI S.p.A. con sede a Solignano (PR) Cap. 43040 via Marconi, 6 con contratto in data 11/01/2018 n. 11 di Rep.. I lavori vennero consegnati il giorno 12/02/2018 e ultimati 07/03/2019. In data 04/05/2019 è stato emesso da parte dell'Agenzia sopracitata il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori affidati, compensati con la cessione di 8.928,00 m³ di materiale litoide dall'alveo del Torrente Tidone ceduto all'IMPRESA GRENTI S.p.A.. In data 06/09/2019 la ditta GRENTI S.p.A. ha venduto alla ditta PEVERI COSTRUZIONI GENERALI S.r.L. il materiale depositato (come da fattura n. 10/43 del 06/09/2019). L'area richiesta in concessione per uso rimozione deposito materiali inerti accatastati (pari a 8.928,00 m³), è ubicata in località "Il Molino", con una superficie di circa 2.634,00 m² ed è identificata catastalmente fronte mappali 158 e 185 del foglio 30 del N.T.C. del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 2 (due) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Decorso il suddetto termine, il Concessionario dovrà aver provveduto al ripristino dello stato

originario dei luoghi, da concordare con l'Agencia Regionale Per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza almeno 4 mesi prima della scadenza del termine, al fine di definire le modalità di ripristino in relazione alla morfologia dei luoghi stessi ed alle necessità di natura idraulica.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa;
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone, cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta a € **645,33**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **645,33**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o

necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
 6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" - assunto al prot. ARPAE n. 58294 del 03/04/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).



Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il sottoscritto Peveri Luigi (C.F. PVRLGU90P06M109U), in qualità di legale rappresentante e titolare della Ditta Peveri Costruzioni Generali S.r.L. C.F. 01699740336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 31/10/2023

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante e titolare della concessionaria**



Legenda

- Risorse puntuali modificabili
- Risorse lineari modificabili
- Risorse poligonali modificabili
- Risorse puntuali richieste
- ALTR0
- AGRICOLO
- AREA CORTILIVA
- ATTRAVERSAMENTO
- BACINO DI ACCUMULO
- CABINE ELETTRICHE, ARMADI TE
- CAPPANI DA PESCA
- FABBRICATI, PARCHEGGI, SERV
- OCCUPAZIONE SPAZIO ACQUEC
- OPERA IDRAULICA
- PERTINENZA IDRAULICA
- PONTI - PASSERELLE E GUADI
- POZZO
- PRESA SUPERFICIALE
- SORGENTE
- STRADE, RAMPE
- Risorse lineari richieste
- ALTR0
- AGRICOLO
- AREA CORTILIVA
- ATTRAVERSAMENTO
- CANTIERI

Note

Deposito materiali inerti oggetto di rimozione



ALLEGATO SUB 2

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

ARPAE-SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

Risposta al prot. n. 22029 del 21/04/2021 e n. 13389 del 09/03/2022

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 - Concessione area demaniale del torrente Tidone. Comune di Borgonovo V.T. a fronte dei mappali n° 158, 185 (parte di demanio particellare 184) foglio 30 - Uso: "Deposito materiali inerti" - Estensione totale stimata: 2634 mq. Richiedente Peveri Costruzioni Srl - - SINADOC 8904/2021 - SISTEB PC21T0012.

Parere idraulico di competenza.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- con Intesa in data 12.04.2012 il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (nel seguito, P.T.C.P.) ha assunto valore di P.A.I.
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (P.G.R.A.) dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po offre la più recente valutazione del rischio d'alluvione, in particolare, per il t. Tidone
- con D.G.R. 1300 del 01.08.2016 sono state dettate "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del Progetto di variante al PAI e al PAI delta adottato dal comitato istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazioni n. 5/2015"
- con nota assunta al protocollo dell'Ufficio Territoriale scrivente al N. 0022029.E del 21/04/2021, ARPAE-SAC di Piacenza ha richiesto a questo Ufficio il rilascio del parere di competenza relativamente alla istanza di concessione di area demaniale del torrente TIDONE posta lungo la sponda sinistra identificata catastalmente al foglio 30 mappale 158 e

185 (parte di demanio particellare 184) comune di Borgonovo V.T., ad uso "Deposito materiale inerti" accompagnata dalla documentazione prodotta dalla ditta Peveri Costruzioni Gerali S.r.l.;

- con nota in data 24/01/2022 n° 2723.U sono state richieste integrazioni all'impresa Peveri Costruzioni Generali Srl, fornite con nota acquisita in data 09/03/2022 al n° 13389.E in cui è specificato che l'unica attività svolta nell'area richiesta in concessione sarà l'eventuale carico di inerte relativo esclusivamente al cumulo di materiale ghiaioso derivante da precedenti attività di deposito di materiale inerte

Vista la documentazione pervenuta

Considerato che:

- l'area richiesta in concessione ricade:
 - o in fascia A2 "Alveo di piena", normata dall' articolo 11 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della provincia di Piacenza
 - o in area P3 di P.G.R.A. per la quale trovano applicazione le disposizioni dettate per le fasce A di P.A.I./P.T.C.P.
- i commi 4 e 5 dell'art. 11 delle NTA del P.T.C.P. stabiliscono che:

[...]4. (P) Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi :

[...] b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo; [...]

5. (P) Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:

[...] c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; [...]

Tutto ciò premesso, considerato che l'uso richiesto non è ammissibile ex art.11 delle N.T.A. del P.T.C.P. vigente, ma stante la presenza nel tempo dell'esistente deposito, questo Ufficio consente, ai sensi del RD 523/1904 (nulla osta idraulico) **la permanenza dell'occupazione oggetto di richiesta per massimo anni 2 come deposito temporaneo.**

Decorso il suddetto termine massimo, il richiedente dovrà provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi, da concordare con i tecnici di questo Ufficio Territoriale almeno 4 mesi prima della scadenza del termine, al fine di definire le modalità di ripristino in relazione alla morfologia dei luoghi stessi ed alle necessità di natura idraulica.

Il nulla osta idraulico, si intende concesso con le seguenti prescrizioni

- L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche eventualmente presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione.
- Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.
- il nulla osta è accordato fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il richiedente sarà ritenuto unico e solo responsabile: del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche; del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata; dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso; dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.
- La sicurezza dei luoghi è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;
- il nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

- Dovrà essere garantito il transito in corrispondenza delle pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
- Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinverano rifiuti o materiali inquinanti di qualsiasi natura ed origine
- Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

Cordiali saluti,

Ing. Federica Pellegrini
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.